

	<p>Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106</p>		10	27/12/2023
---	---	--	----	------------

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 20 D.LGS. 175/2016). RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE RELAZIONE SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA (ART.30 D.LGS.201/22)

Adunanza Ordinaria

L'anno 2023 addì 27 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, il Commissario straordinario, Dott.ssa Sara Morrone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario Comunale, ANDREASSI dott. Giovanni, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, ha adottato la seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 20 D.LGS. 175/2016). RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE RELAZIONE SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA (ART.30 D.LGS.201/22)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 17.10.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del TUSP alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 in data 28.12.2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 in data 23.12.2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 in data 29.12.2020, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 in data 29.12.2021, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 29.12.2022, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Ricordato che nell'ultima rilevazione approvata si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
1	EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 10417150157	0,55%	Messa in liquidazione con conseguente scioglimento	2023	===

Richiamato altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio antecedente alla ricognizione, con la conseguenza che:

-le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell'articolo 24;

-le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

-il comma 5-ter dell'articolo 24, introdotto dall'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso a tutto l'anno 2022 le disposizioni del precedente comma 5-bis nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.”

Considerato che, allo stato attuale, le misure di razionalizzazione previste da effettuarsi nell'anno 2023, come riepilogate nell'allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, sono state parzialmente conseguite, in quanto:

1	EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 57/2019 ha dichiarato il fallimento di EAL s.r.l. in Liquidazione. Alla data di redazione della presente rilevazione la procedura di fallimento risulta ancora in corso, come si evince anche dalla visura camerale effettuata in data 29.11.2023.
---	----------------------------	---

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, ed in particolare:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
1	EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 10417150157	0,55%	Al 31.12.2022 la società si trova in stato di fallimento in quanto, in data 25.11.2019 il Tribunale di Lodi ha emesso propria sentenza n. 57/2019 di dichiarazione di fallimento di EAL S.R.L. in Liquidazione.	Presumibilmente e entro il 2024	====

Visto, inoltre, l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, che stabilisce: “*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico,*

dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Visto l'articolo 2, primo comma, lettera h) del Dlgs 175/16 che definisce i «servizi di interesse generale» come *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;*

Dato atto che la norma identifica i «servizi di interesse economico generale» come i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

Visto altresì l'articolo 20 del citato Dlgs 175/16 che stabilisce:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre ((due anni)) consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il

conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Considerato che in sede di prima applicazione per i Comuni, o eventuali loro forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023;

Visto che la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

Dato atto che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

Rilevato che il dato letterale della norma fa riferimento ai “servizi affidati” e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

Visto l'articolo 35 del citato Dlgs 201/2022 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea;

Considerato pertanto che :

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di

compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera

propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);

- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara;

Rilevato che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL;

Considerato tuttavia che è più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

Visto pertanto che l'ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

Visto il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”;

Dato atto che, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Visto l'articolo 31 del citato Dlgs 201/22 in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza;

Udita la relazione di approfondimento istruttorio sulla gestione degli impianti sportivi redatta dal Segretario Comunale reggente (Allegato D);

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale n.23/2023 del 20.12.2023);

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31/12/2022, le cui modalità attuative sono indicate nell'allegato A), di cui si forniscono di seguito le risultanze finali:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
1	EAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. 10417150157	0,55%	Al 31.12.2021 la società si trova in stato di fallimento in quanto, in data 25.11.2019 il Tribunale di Lodi ha emesso propria sentenza n. 57/2019 di dichiarazione di fallimento di EAL S.R.L. in Liquidazione.	Presumibilmente e entro il 2024	====

- 3) di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 29.12.2022, allegata al presente provvedimento sotto la lettera B);
- 4) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2024, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
- 5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

- 7) di approvare altresì la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica 2023 di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che non occorre approvare, come appendice del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2022, la relazione relativa alla ricognizione dei servizi a rilevanza economica generale affidati a soggetto in house dall'Ente in quanto non sussiste la fattispecie;
- 8) di dare atto che per quanto attiene agli obblighi di approvazione contestuale al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 TUSP, tale obbligo viene soddisfatto mediante discussione di entrambe le deliberazioni nella odierna seduta del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;
- 9) di prendere atto della relazione di approfondimento istruttorio degli impianti sportivi redatta dal Segretario comunale reggente (Allegato D).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTE riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato f.f.
Erica Vailati

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il responsabile del servizio interessato f.f.
Erica Vailati

Vista la suesesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dai responsabili dei servizi interessati;

D E L I B E R A

di approvare la suesesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 18**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 20 D.LGS. 175/2016). RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE RELAZIONE SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA (ART.30 D.LGS.201/22)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2023

Il Responsabile di Settore

Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 18**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE (ART. 20 D.LGS. 175/2016). RICOGNIZIONE E APPROVAZIONE RELAZIONE SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA (ART.30 D.LGS.201/22)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2023

Il Responsabile di Settore

Antonella Chiesa

Parere Contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Chiesa

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
MORRONE dott.ssa Sara

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **28/12/2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000);
n° _____ R.P.;

Dalla Residenza comunale, li **28/12/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n° _____, in data _____, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREASSI dott. Giovanni




COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
(LO)

Adozione del piano di razionalizzazione periodica 2023
delle società partecipate alla data del 31/12/2022
del Comune di Tavazzano con Villavesco
(Art. 20, c.1, TUSP)

Allegato A

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute

Si riporta qui la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente alla data del 31.12.2022.



Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esito

La presente sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate, anticipando sinteticamente il contenuto delle schede relative alle medesime partecipazioni.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	NOTE
S.A.L. SRL	05486580961	3,1478 %		Mantenimento senza interventi	
E.A.L. SRL	1041710157	0,55 %		Razionalizzazione	Con sentenza n. 57/2019 in data 25.11.2019. il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento di EAL srl in Liquidazione. Dalla visura camerale in data 6.12.2022 risulta che la società è ancora esistente seppure inattiva ed in stato di fallimento. Non risulta approvato il bilancio 2021.

-

Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni elencate nella precedente sezione si è redatta una scheda di dettaglio con la definizione delle informazioni generali, le informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dal TUSP e i dettagli relativi alla quota di partecipazione diretta e/o indiretta, il tipo di controllo e le informazioni sull'esito della ricognizione.

1 S.A.L. SRL (società acqua lodigiana) - 05486580961

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	05486580961
Denominazione	S.A.L. srl Società Acqua Lodigiana
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	Scegliere un elemento.

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lodi
Comune	Loc. San Grato
CAP*	26900
Indirizzo*	Via dell'Artigianato 1/3
Telefono*	0371/6168
FAX*	0371/616850
Email*	info@acqualodigiana.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36
Attività 2	E.37
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento del 1_8 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	171
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	91.150
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	25.620

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	117.181	667.600	1.433.913	600.369	717.455

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.631.560	29.054.724	29.560.581
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.720.736	2.667.905	2.923.545
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	3,1478%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Fornitura acqua e manutenzione impianto idrico e reti fognarie
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	10417150157
Denominazione	EAL SRL IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	1991
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	25.11.2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ^{(3) §}	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lodi
Comune	Lodi
CAP*	26900
Indirizzo*	Corso Archinti 100
Telefono*	0371 - 422552
FAX*	0371 - 422552
Email*	ealspa@demosdata.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	D.35.1
Attività 2	M.72.1
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento del 1_8 novembre 2019 xSocietx a partecipazione pubblica di diritto singolarex .pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_1_8_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 – curatore fallimentare
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Non previste
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	no	no	no	no	sì
Risultato d'esercizio					-75.208,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,55%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	Presumibilmente entro il 2024
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	Con sentenza n. 57/2019 in data 25.11.2019. il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento di EAL srl in Liquidazione. Dalla visura camerale in data 23/10/2023 risulta che la società è ancora esistente seppure inattiva ed in stato di fallimento. Non risulta approvato il bilancio 2022.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



**COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
(LO)**

**Attuazione del piano di razionalizzazione delle
partecipazioni del Comune di Tavazzano con Villavesco
(Art. 20, c. 4, TUSP)**

Allegato B

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2023, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette. In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2022 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria (*)

(*) la compilazione della scheda è richiesta solo per le partecipazioni dirette non più detenute alla data di adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2022 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (**Scheda partecipazione**).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2022 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE – Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Scioglimento/Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	1041710157
Denominazione	E.A.L. SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	
Data della deliberazione di scioglimento	
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Con sentenza n. 57/2019 in data 25.11.2019, il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento di EAL srl in Liquidazione. Dalla visura camerale in data 29.11.2023 risulta che la società è ancora esistente seppure inattiva ed in stato di fallimento. Alla data della rilevazione la procedura risulta ancora in corso.
Data di nomina dei liquidatori	22.11.2019
Data di deliberazione della revoca	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

**LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A RILEVANZA ECONOMICA
2023
(articolo 30, D.Lgs. 201/2022)**

Allegato C

SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione	2
Premessa	2
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale.....	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati	4
I servizi a rete	5
I servizi non a rete	7
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Tavazzano con Villavesco...	11
Sezione A - Affidamenti in house	12
Sezione B - Affidamenti NON in house	13
1. Servizio rifiuti	13
2. Servizio di ristorazione scolastica	19
3. Servizio di impianti sportivi	25
4. Servizio di impianti sportivi	29
Appendice normativa	32

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

Premessa

L'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori**.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a **ogni servizio affidato**, il **concreto andamento** dal punto di vista **economico**, della **qualità del servizio** e del rispetto degli obblighi indicati nel **contratto di servizio**, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Mimi del 31 agosto 2023).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Tusp definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di

rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un Spl, è necessario prendere in considerazione:

1. gli elementi tecnici del servizio;
2. le modalità di gestione del servizio;
3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del DLgs. 201/22 il Comune di Tavazzano con Villavesco ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

Tipologia del servizio pubblico locale	Di rilevanza economica generale	NON di rilevanza economica generale
RIFIUTI	X	
RISTORAZIONE SCOLASTICA	X	
ASSISTENZA DOMICILIARE		X
ASSISTENZA MINORI		X
SERVIZI CIMITERIALI	X	
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		X
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		X
IMPIANTI SPORTIVI	X	
BIBLIOTECHE		X
MANUTENZIONE EDIFICI		X
ASSISTENZA DISABILI		X
RISCOSSIONE TRIBUTI		X
SUPPORTO AMMINISTRATIVO		X
SERVIZI SOCIALI		X
TRASPORTO SCOLASTICO		X
TEATRI		X
SERVIZI DI MANUTENZIONE		X

Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

Le forme di gestione

L'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione.

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del d.lgs 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la **motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio**, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 - TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del dlgs 201/22 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che pertanto non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
RIFIUTI		X
RISTORAZIONE SCOLASTICA		X
SERVIZI CIMITERIALI	X	
IMPIANTI SPORTIVI		X

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi
	In house	Non in house	
RIFIUTI			X
RISTORAZIONE SCOLASTICA			X
IMPIANTI SPORTIVI			X

I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica

la distribuzione del gas naturale

il servizio idrico integrato

la gestione dei rifiuti urbani

il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).

Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- D. Lgs 19 novembre 1997, n. 422e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

Servizio idrico e gestione rifiuti

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

Trasporto pubblico locale

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

I servizi non a rete

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante

i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Finalità della ricognizione

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, sarà verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Analisi dei singoli servizi

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:

- i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il d.lgs 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

Le relazioni fra l'articolo 30 del Dlgs 201/22 e l'articolo 20 Tusp

L'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del D.lgs. 201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31.12, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzi ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Pubblicazione e trasparenza

Il comma 2 dell'articolo 31 del D.lgs. 201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti

Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Tavazzano con Villavesco

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguente l'ordine di esposizione della tabella.

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Soggetto in house	Soggetto terzo
RIFIUTI		IMPRESA SANGALLI GERMANO & C. SRL
RISTORAZIONE SCOLASTICA		VOLPI PIETRO SRL
IMPIANTI SPORTIVI		A.S.D. VOLLEY 2000
IMPIANTI SPORTIVI		A.S.D. VILLATAVAZZANO 1957

Sezione A - Affidamenti in house

Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

Il Comune di Tavazzano con Villavesco non presenta affidamenti in house.

Sezione B - Affidamenti NON in house

Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

1. Servizio rifiuti

1. Descrizione

Con Determinazione del responsabile n. 243 del 13/07/2023 avente ad oggetto "SERVIZIO DI IGIENE URBANA CIG: 966495907B – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" si prende atto circa l'esito della procedura per l'affidamento del "Servizio di igiene urbana svolta dalla CUC della **Provincia di Lodi** e conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa Sangalli Giancarlo e C. SRL.

L'appalto del servizio di igiene urbana ha una durata di 36 mesi decorrenti dal 01/09/2023 e con scadenza pertanto al 31/08/2026.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio rifiuti

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	421.000,00 €	409.943,77 €

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

IMPEGNATO PRO-CAPITE	€ 69,35
-----------------------------	----------------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Impresa Sangalli Giancarlo e C. SRL

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	106.325.339,00 €	98.538.728,00 €
B	Componenti negativi della gestione	107.350.882,00 €	97.258.760,00 €
Risultato della gestione		- 1.025.543,00 €	1.279.968,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	15.175,00 €	41.150,00 €
	Oneri finanziari	414.138,00 €	172.024,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	6.515,00 €	765,00 €
	Svalutazioni	65.073,00 €	87.843,00 €
	Risultato gestione finanziaria	- 457.521,00 €	- 217.952,00 €
Risultato della gestione operativa		- 1.483.064,00 €	1.062.016,00 €
Risultato prima delle imposte		- 1.483.064,00 €	1.062.016,00 €
	Imposte	- 558.936,00 €	203.033,00 €
Risultato d'esercizio		- 924.128,00 €	858.983,00 €

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	2.756.372,00 €	2.853.208,00 €
Immobilizzazioni materiali	23.439.384,00 €	12.955.609,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	206.911,00 €	143.169,00 €
Totale Immobilizzazioni	26.402.667,00 €	15.951.986,00 €
Rimanenze	29.421,00 €	5.254,00 €
Crediti	39.830.825,00 €	36.346.455,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	514.619,00 €	- €
Disponibilità liquide	8.590.087,00 €	5.988.133,00 €
Totale attivo circolante	48.964.952,00 €	42.339.842,00 €

<i>Ratei e risconti</i>	4.434.924,00 €	3.445.731,00 €
TOTALE ATTIVO	79.802.543,00 €	61.737.559,00 €
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	20.458.029,00 €	20.862.832,00 €
Fondo rischi e oneri	889.968,00 €	2.396.284,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	657.418,00 €	638.859,00 €
Debiti	55.782.512,00 €	37.301.063,00 €
<i>Ratei e risconti</i>	2.014.616,00 €	538.521,00 €
TOTALE PASSIVO	79.802.543,00 €	61.737.559,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		-4,52%		4,12%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(924.128)		858.983	
PATRIMONIO NETTO	20.458.029		20.862.832	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		3,90		2,96
TOTALE IMPIEGHI	79.802.543		61.737.559	
PATRIMONIO NETTO	20.458.029		20.862.832	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%

RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		-1,29%		2,07%
RISULTATO OPERATIVO	(1.025.543)		1.279.968	
TOTALE IMPIEGHI	79.802.543		61.737.559	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		- 1,01%		1,34%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.025.543)		1.279.968	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	101.940.938		95.410.309	

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		1,28		1,55
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	101.940.938		95.410.309	
TOTALE IMPIEGHI	79.802.543		61.737.559	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,77		1,31
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	20.458.029		20.862.832	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.402.667		15.951.986	

--	--	--	--	--

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,71		0,31
PASSIVITA' CONSOLIDATE	18.788.447		4.941.555	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.402.667		15.951.986	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,21		0,17
DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.590.087		5.988.133	
PASSIVITA' CORRENTI	40.556.067		35.933.172	

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Rifiuti
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

2. Servizio di ristorazione scolastica

1. Descrizione

Con Determinazione della Giunta Comunale n. 123 del 25/08/2022 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VOLPI" si affida alla ditta Volpi Pietro Srl la fornitura del servizio di refezione scolastica per l'anno 2022/2023, nello specifico relativamente al periodo settembre 2022/giugno 2023.

Con successiva determinazione del responsabile n. 295 del 08/09/2023 si determina di prorogare l'affidamento alla ditta Volpi Pietro Srl per la fornitura del servizio di refezione scolastica per il periodo settembre/dicembre 2023 stante la necessità di garantire la continuità del servizio di refezione scolastica in quanto essenziale e indifferibile.

L'affidamento relativo al periodo settembre 2023-dicembre 2023 è stimato in € 26.840,00 comprensivo di IVA.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio refezione scolastica

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante, gli impegni 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	68.000,00€	64.545,00 €

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

IMPEGNATO PRO-CAPITE	€ 10,92
-----------------------------	----------------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Volpi Pietro Srl

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	8.940.402,00 €	8.321.506,00 €

B	Componenti negativi della gestione	9.395.032,00 €	7.816.557,00 €
Risultato della gestione		- 454.630,00 €	504.949,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	11,00 €	121,00 €
	Oneri finanziari	37.812,00 €	26.837,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- €	- €
Risultato gestione finanziaria		- 37.801,00 €	- 26.716,00 €
Risultato della gestione operativa		- 492.431,00 €	478.233,00 €
Risultato prima delle imposte		- 492.431,00 €	478.233,00 €
	Imposte	- 149.509,00 €	61.412,00 €
Risultato d'esercizio		- 342.922,00 €	416.821,00 €

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	154.400,00 €	50.596,00 €
Immobilizzazioni materiali	2.174.443,00 €	1.153.359,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	4.400,00 €	4.400,00 €
Totale Immobilizzazioni	2.333.243,00 €	1.208.355,00 €
Rimanenze	420.544,00 €	113.048,00 €
Crediti	2.405.258,00 €	1.650.082,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	220.624,00 €
Disponibilità liquide	305.057,00 €	925.376,00 €
Totale attivo circolante	3.130.859,00 €	2.909.130,00 €
Ratei e risconti	147.652,00 €	72.996,00 €
TOTALE ATTIVO	5.611.754,00 €	4.190.481,00 €

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	310.445,00 €	653.367,00 €
Fondo rischi e oneri	- €	- €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	997.228,00 €	922.840,00 €
Debiti	4.287.246,00 €	2.583.938,00 €
Ratei e risconti	16.835,00 €	30.336,00 €
TOTALE PASSIVO	5.611.754,00 €	4.190.481,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		-110,46%		63,80%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(342.922)		416.821	
PATRIMONIO NETTO	310.445		653.367	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		18,08		6,41
TOTALE IMPIEGHI	5.611.754		4.190.481	
PATRIMONIO NETTO	310.445		653.367	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		-8,10%		12,05%

RISULTATO OPERATIVO	(454.630)	504.949
TOTALE IMPIEGHI	5.611.754	4.190.481

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		-5,14%		6,14%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(454.630)		504.949	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.842.792		8.230.143	

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		1,58		1,96
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	8.842.792		8.230.143	
TOTALE IMPIEGHI	5.611.754		4.190.481	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,13		0,54
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	310.445		653.367	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.333.243		1.208.355	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,98		1,64
PASSIVITA' CONSOLIDATE	2.279.220		1.985.066	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.333.243		1.208.355	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,10		0,60
DISPONIBILITA' LIQUIDE	305.057		925.376	
PASSIVITA' CORRENTI	3.022.089		1.552.048	

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Ristorazione Scolastica
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Fornitura pasti extra durante stagione estiva (*)	quantitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

3. Servizio di impianti sportivi

1. Descrizione

Considerato che a seguito della risoluzione consensuale del rapporto concessionario con la società ASD Fanfulla. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 23.11.2022 veniva autorizzata la società Sportiva ASD Villatavazzano 1957 l'utilizzo temporaneo e per un periodo fino al 30.6.2023 del Centro Sportivo Comunale "Giacomo Rastelli".

Con Deliberazione della Giunta Comunale N. 82 del 05/09/2023 avente ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE G. RESTELLI – PROROGA ALL'UTILIZZO TEMPORANEO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VILLATAVAZZANO 1957 – ATTO DI INDIRIZZO" si proroga e si autorizza in via transitoria fino al 30/06/2024, l'Associazione ASD Villatavazzano 1957 ad utilizzare il Centro Sportivo Comunale "Giacomo Rastelli".

L'associazione ASD Villatavazzano 1957 dovrà:

- garantire i tagli di erba all'interno della struttura sportiva, la restituzione della struttura con erba rasata, le pulizie dell'impianto nelle parti interessate dalla propria attività, e le piccole manutenzioni ordinarie della struttura;
- utilizzare la struttura limitatamente ed esclusivamente per le attività dell'associazione e non potrà essere concesso dalla stessa ad altri soggetti;
- l'utilizzo dovrà avvenire nel rispetto del buon uso del bene comunale.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio impianti sportivi

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, gli impegni e gli accertamenti 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022	ACCERTAMENTI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	10.000,00€	0,00 €	2.050,00

Non è possibile riportare il costo 2022 pro capite.

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di società Sportiva ASD Villatavazzano 1957, i dati sono relativi al periodo 01/07/2021 - 30/06/2022.

CONTO ECONOMICO		
		31/12/2022
A	Componenti positivi della gestione	20.907,00 €
B	Componenti negativi della gestione	20.444,82 €
Risultato della gestione		462,18 €
C	Proventi ed oneri finanziari	
	Proventi finanziari	- €
	Oneri finanziari	- €
D	Rettifica di valore attività finanziarie	
	Rivalutazioni	- €
	Svalutazioni	- €
	Risultato gestione finanziaria	- €
Risultato della gestione operativa		462,18 €
Risultato prima delle imposte		462,18 €
	Imposte	462,18 €
Risultato d'esercizio		- €

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		31/12/2022
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-
Immobilizzazioni immateriali		- €
Immobilizzazioni materiali		- €
Immobilizzazioni finanziarie		- €
Totale Immobilizzazioni		- €

Rimanenze	- €
Crediti	- €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €
Disponibilità liquide	8.011,53 €
Totale attivo circolante	8.011,53 €
Ratei e risconti	- €
TOTALE ATTIVO	8.011,53 €
PASSIVO	31/12/2022
Patrimonio netto	- €
Fondo rischi e oneri	8.011,53 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	- €
Debiti	- €
Ratei e risconti	- €
TOTALE PASSIVO	8.011,53 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)		
	VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		5,77%
RISULTATO OPERATIVO	462	
TOTALE IMPIEGHI	8.012	

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi Rastelli
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	non previsto
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	non previsto
Accessi riservati	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

4. Servizio di impianti sportivi

1. Descrizione

Con Determinazione del Responsabile n. 283 del 25/08/2022 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SALVO D'ACQUISTO – (CIG: 930549623°) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" si provvede all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Salvo d'Acquisto" alla Società Volley 2000 – Associazione Sportiva Dilettantistica, alle condizioni previste dall'offerta presentata nell'ambito della procedura svolta dalla CUC della Provincia di Lodi.

Il servizio è attivo a partire dal 01/10/2022 per una durata di 2 anni. Tale affidamento ha per oggetto la gestione del bene nel suo complesso per lo svolgimento di attività di carattere sportivo e ricreativo nell'ambito della destinazione d'uso prevista.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio impianti sportivi

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, i costi per abitante, gli impegni 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNI 2022	ACCERTAMENTI 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	15.000,00€	17.978,09 €	€ 9.400,00

Il costo 2022 per ogni abitante è il seguente:

IMPEGNATO PRO-CAPITE	€ 3,04
-----------------------------	---------------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di ASD VOLLEY 2000

Rendiconto economico anno 2022 - ASD Volley 2000

RICAVI		COSTI	
Quote associative	19.990	Quote federali	7.878
-----		-----	
Quote partecipazione	216	Affitto impianti sportivi	8.211
-----		-----	
Contributi e liberalità	2.880	Comp. e rimb. sportivi	80.202
-----		-----	
Attività istituzionali	20.087	Acq. materiale sportivo	6.256
-----		-----	
Attività commerciali	65.787	Spese generali	18.754
-----		-----	
		Spese per attiv. commer.	7.601

		Tot costi	128.902

Tot ricavi	108.960		

<i>diff. negativa</i>	-19.942		

Non è stato possibile calcolare un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

3. La qualità del servizio fornito

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	si
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Si
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Si
Carta dei servizi	qualitativo	non previsto
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Si
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

Lì, 20 dicembre 2023

Appendice normativa

Articolo 30 Dlgs 201/22

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 7 Dlgs 201/22

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all' Autorita' garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art 8 Dlgs 201/22

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art 9 Dlgs 201/22

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Relazione di approfondimento integrativa all'elenco dei servizi pubblici locali istituiti dal Comune di Tavazzano con Villavesco in vista della deliberazione del Commissario straordinario, da adottarsi con i poteri del Consiglio comunale nella seduta del 27 dicembre 2023.

Premessa.

Gli uffici del Comune di Tavazzano con Villavesco hanno predisposto una relazione di carattere ricognitivo dei servizi pubblici locali dei quali l'A. C. ha assunto la titolarità, distinguendo fra servizi a rilevanza economica e servizi a rilevanza non economica.

Tra i servizi a rilevanza economica sono stati inclusi la gestione di due impianti sportivi, uno dedicato al giuoco del calcio e l'altro al giuoco della pallavolo. Si precisa anche che le due gestioni sono state sussidiate dal bilancio comunale con una contribuzione di diecimila euro per sostenere la gestione del campo di calcio *G. Restelli* e di quindicimila euro, per sostenere la gestione di un impianto idoneo alla pratica della pallavolo (cfr. allegato C).

La decisione di attribuire una rilevanza economica alle suddette gestioni è fondata su una consulenza scritta, redatta da due istituti di consulenza per gli enti locali, datata agosto 2022, e nella quale si premette che l'attribuzione della rilevanza economica non è fondata su una conoscenza del territorio o del contesto socio-economico di Tavazzano con Villavesco e neppure su serie statistiche recenti che documentino l'affluenza di pubblico nelle suddette strutture ovvero possibili introiti dovuti a pubblicità o sponsorizzazioni.

Le suddette raccolte statistiche sono sempre state assenti nell'attività dell'A. C. nel campo sportivo degli ultimi anni ed è auspicabile che nel 2024 si dia inizio ad un monitoraggio che assumerà un ruolo fondamentale nella permanenza o nella revisione della classificazione dei due servizi di carattere sportivo. I dati relativi al biennio 2021 – 2022 sono stati giudicati come inattendibili a causa dell'incidenza dell'epidemia Sars-Covid19.

La cornice normativa

Successivamente alla consegna della consulenza di cui sopra vanno registrate le seguenti sopravvenienze normative:

- a) in data 1 gennaio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 38, recante nuove norme sull'affidamento e sull'esercizio degli impianti sportivi,
- b) in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici emanato con il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 il quale ha abrogato e sostituito il codice dei contratti pubblici del 2016, sulla base del quale era stata redatta la consulenza, con riferimento alla disciplina delle concessioni di servizi. Si noti che ai sensi dell'art. 181 del nuovo Codice «I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte» e tale disposizione rafforza l'urgenza nel territorio di Tavazzano con Villavesco di una verifica dei presupposti tecnico economici necessari alla qualificazione di un servizio sportivo come servizio a rilevanza economica.
- c) infine è entrata in vigore la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023 che ha aggiunto il seguente comma all'art. 33 della Carta costituzionale: ***La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.*** L'intervento del legislatore costituzionale assume un particolare valore nell'orientare le politiche pubbliche delle Amministrazioni locali, soprattutto per l'uso dell'inciso «in tutte le sue forme» da cui si desume la piena libertà delle Autonomie

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Piazza 24 novembre, 1
26838 Tavazzano con Villavesco (Lo)

tavazzano@cert.elaus2002.net
www.comune.tavazzano.lo.it
C.F. 84503320156 - P.I. 06409870158

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Contabilità/Economato
tel. 0371.40.46.48 - fax 0371.47.00.76

Orari di ricevimento del pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30

locali nel dare priorità allo sport amatoriale e dilettantistico, allo sport dell'infanzia e dell'adolescenza, ovvero allo sport professionistico.

La cornice giurisprudenziale.

Nel nostro ordinamento non esiste in diritto positivo una codificazione di tipo concettuale della rilevanza economica o non economica dei servizi pubblici locali. Tale distinzione rimane appannaggio della scienza economica, fermo restando l'utile contributo che la giurisprudenza amministrativa può offrire agli operatori del diritto.

I consulenti del Comune di Tavazzano con Villavesco hanno indicato due autorevoli e sicuramente condivisibili fonti giurisprudenziali per desumere la rilevanza economica o non economica di un servizio nelle sentenze del Consiglio di Stato V, n. 858 del 28 gennaio 2021 e n. 5915 del 18 agosto 2021.

Nella decisione n. 858, dove si fa questione dell'affidamento in gestione di una struttura dedicata alla pratica della scherma a Torino, il giudice amministrativo spiega che «nella gestione degli impianti sportivi comunali l'*utilizzo del patrimonio* si fonda con la *promozione dello sport* che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).

Ne discende che, sotto il profilo considerato, l'affidamento in via *convenzionale* di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è suscumbibile nel paradigma della concessione di *beni*, ma struttura, per l'appunto, una *concessione di servizi*.

L'ulteriore qualificazione di tale modulo concessorio – rilevante non solo ai fini della prefigurazione delle modalità dell'*affidamento*, comprensivo delle successive *proroghe*, ma anche del *regime* del relativo *rapporto* e, di conserva, dei poteri del soggetto pubblico concedente, oggetto di controversia – impone di distinguere (avuto riguardo alla previsione dell'attuale art. 164, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, relativa alla perimetrazione dell'ambito applicativo della normativa sui *contratti pubblici*) tra affidamenti potenzialmente *remunerativi e non remunerativi*, alla luce della distinzione tra servizi *economici* o, appunto, *non economici* di interesse generale.

La distinzione, che ha matrici eurocomuni (cfr. art. 57 TFUE) è incentrata (cfr., da ultimo, art. 2, comma 1, lettere *h*) e *i*) d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175) sul criterio economico della *remuneratività*, intesa in termini di *redditività* anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “*corrispettivo economico nel mercato*”.

Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è *strutturalmente antieconomico*, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Peraltro, la redditività di un servizio (e, in particolare, della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.. ».

Da questa sentenza si comprende come la qualificazione della gestione degli impianti sportivi di Tavazzano con Villavesco come servizi a rilevanza economica necessita di un raffronto con la redditività misurata in modo più oggettivo possibile e con la soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività. Si tratta di una soluzione che un'Amministrazione locale legittimata dal voto popolare andrà ad individuare interpretando i bisogni della collettività collocati all'interno di due polarità. La prima è l'interesse a ricavare dalla gestione i più alti vantaggi per le finanze del Comune in termini di canone di concessione dell'impianto o del servizio. La seconda polarità è la presenza di un'opportunità di praticare due sport di massa come il calcio e la pallavolo, soprattutto per i residenti di Tavazzano con Villavesco, con le loro caratteristiche di inclusione sociale, a cominciare dai fanciulli/e e dagli adolescenti. All'interno di

queste due polarità si pongono le formule intermedie nelle quali l'Amministrazione, se lo ritiene opportuno, può assumere a suo carico, anche in parte, i costi di gestione e le utenze di rete, e potrebbe rinunciare al canone di concessione, in tutto o in parte, qualora il gestore si faccia carico di offrire l'opportunità di fare sport a tutti i praticanti di Tavazzano con Villavesco senza discriminazioni e ferma restando l'accettazione dei regolamenti propri di ogni club sportivo. Particolari misure di *welfare* come la fornitura di scarpe e vestiario ai giovani praticanti appartenenti a famiglie meno abbienti, possono essere veicolati attraverso i moduli convenzionali che l'A. C. andrà a concordare con i gestori.

La sentenza 5915 riguarda la gestione di un campo da tennis che il Comune di Loano ha qualificato come servizio a rilevanza non economica con la conseguenza, riconosciuta e condivisa dal giudice amministrativo, della non necessità di applicare il codice dei contratti alla procedura di affidamento e della legittimità di una selezione del gestore condotta secondo gli stilemi del dialogo competitivo.

Si ribadisce che «In linea generale, infatti, la distinzione dell'art. 164 [del Codice del 2016 n.d.A] tra servizi "economici" e "non economici" va letta alla stregua della terminologia delle fonti euro-unitarie, di modo che essa sta a differenziare i servizi remunerativi da quelli non remunerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale.

Il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 [del Codice del 2016 n.d.A.] del Codice dei contratti pubblici quando non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto».

Prospettive di valorizzazione degli impianti sportivi di Tavazzano con Villavesco.

Sulla base di quanto constatato sopra, l'Amministrazione neo eletta di Tavazzano con Villavesco potrà e dovrà compiere una scelta fondamentale da inserire, possibilmente entro il 31 luglio 2024, all'interno della proposta di Documento unico di programmazione per gli anni 2025 – 2027.

Gli impianti sportivi del Comune di Tavazzano con Villavesco andranno inseriti nella sezione della valorizzazione degli immobili comunali, con l'indicazione di un'entrata economica, qualora l'A.C. si ponga l'obiettivo di ritrarre un canone di concessione da mettere a gara, oppure senza l'indicazione di un'entrata economica, qualora l'A.C. decida di conferire maggior peso alle finalità sociali che il gestore deve garantire

nell'interesse della collettività e ferma restando la legittimità di una compartecipazione del bilancio comunale alle spese di gestione degli impianti.

Non va dimenticato che sulla base della distinzione fra enti e imprese a scopo di lucro e associazioni senza scopo di lucro, è sempre facoltà dell'Amministrazione restringere la selezione alle associazioni senza scopo di lucro, le quali – ovviamente – non si pongono l'obiettivo di conseguire un utile d'impresa.

Gli obiettivi di natura sociale o comunitaria potranno essere utilmente esplicitati nella sezione del D.u.p. dedicata espressamente allo Sport e Tempo libero (cfr. Dup 2023 – 2025, dove a pag. 65 si parla di «maggiore attenzione ai criteri di affidamento in concessione, con l'inserimento esplicito della finalità sociale dello sport locale nelle linee di indirizzo», previsione confermata e reiterata nel Dup 2024 – 2026 approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 20 dicembre 2023 ove si parla anche di mantenere gli attuali rapporti con le Associazioni sportive comunali).

Il Segretario comunale reggente
(*G. Andreassi*)

documento digitalmente firmato